

Cass., sez. III, 30 novembre 2005, n. 26083

La consulenza tecnica, che ha, di regola, la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche; in nessun caso, tuttavia, la consulenza tecnica ha la funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti che, qualunque sia l'oggetto di essa, debbono sempre dedurre il fatto che pongono a fondamento del loro diritto, spettando al giudice di merito lo stabilire se l'accertamento demandatogli richieda o meno l'impiego di cognizioni tecniche da lui non possedute.